

n. 136

IL SINDACO

VISTE le ordinanze sindacali nn.160 e 161 del 14.07.2010 e n. 173 del 11.10.2013;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il comma 7 dell’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

CONSIDERATO che, nelle festività natalizie, l’Amministrazione intende incentivare occasioni di intrattenimento e svago per i residenti e per gli ospiti che scelgono l’isola quale meta di vacanza anche in un’ottica di prolungamento della stagione turistica, favorendo iniziative che prevedano la fruizione dei più giovani mediante l’organizzazione di eventi musicali, spettacoli dal vivo e rappresentazioni artistiche;

RITENUTO, che, occorre, da un lato, consentire e favorire la realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché iniziative economiche di settore, dall’altro, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

ORDINA

L’attività di intrattenimento musicale e danzante esclusivamente nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è consentita fino alle 4.30 senza recare disturbo alla quiete



pubblica e osservando quanto disposto dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Tutti i titolari degli esercizi pubblici "A" e "B" devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono, inoltre, obbligati a vigilare, avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata nei locali o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e veicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

LA presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ischia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale
Ischia

Il Sindaco
del Comune di Ischia
dr Vincenzo Ferrandino

